

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA - SEZ. III

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(R.G. 3169/2026)

nell'interesse della **Dasara Trasporti S.p.A.** (C.F. e P.iva 00889810909), avente sede legale in 07100 - Sassari (SS), in Viale Umberto, n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore Pierluigi Carta (C.F. CRTPLG67L27G113Q), nato in 09170 - Oristano (OR), il 27.7.1967, ed ivi residente nella Via Dei Catalani, n. 9, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale estesa in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Ibba (C.F. BBINCL84E48B354T), elettivamente domiciliata presso il suo studio in 09134 - Cagliari (CA), nella Via Italia n. 125, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi alla p.e.c. n.ibba@egiuridiche.it e/o al numero fax 070.7961916,

Ricorrente

CONTRO

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in 00186 - Roma (RM), nella Via dei Portoghesi n. 12,

la **Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia Baldassari, con domicilio digitale in atti,

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

ASR Trasporti & Logistica S.r.l., ammessa alla posizione n. 32 per la tipologia C di investimento;

Alexa Expedition S.r.l.s., ammessa alla posizione n. 31 per la tipologia B di investimento;



Trasporti Ecologici Cirioni Arduino S.r.l., ammessa alla posizione n. 60 per la tipologia A di investimento;

A.T.R. Trasporti S.r.l., non ammessa alla posizione n. 189 per la tipologia C di investimento;

GVS Trasporti S.r.l., non ammessa alla posizione n. 569 per la tipologia B di investimento;

F.Ili Peluso S.r.l., non ammessa alla posizione n. 613 per la tipologia A di investimento;

Controinteressati

NONCHÉ, NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti interessati e ammessi al contributo di cui al D.M. 18 novembre 2021 n. 459 e alla D.D. 12 aprile 2022 n. 155.

Controinteressati

* * *

Si notifica per pubblici proclami il ricorso R.G. n. 3619/2026, in esecuzione dell'Ordinanza n. 3619/2026, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 e pubblicata in data 20 aprile 2026, con la quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello di Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.

Il testo integrale del ricorso introduttivo è pubblicato unitamente al presente avviso e all'elenco nominativo dei controinteressati.

Di seguito si riporta un sunto del ricorso, come disposto dall'ordinanza citata.

* * *

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI)

A) del provvedimento di rigetto prot. n. 82/2026 del 9 gennaio 2026, relativo alla domanda di contributo presentata dalla ricorrente nell'ambito degli incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto di cui al D.M. 18 novembre 2021 n. 459 e al D.D. 12 aprile 2022 n. 155, pratica IN 2261/2022, con cui l'Amministrazione ha disposto il rigetto dell'istanza di ammissione al contributo;

B

B) del preavviso di rigetto prot. n. 3568/2025 del 14 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990;

C) della relazione integrativa della R.A.M. S.p.A. del 24.2.2026;

NONCHÉ, OVE RITENUTO NECESSARIO,

D) della *lex specialis* di cui al D.M. 18 novembre 2021 n. 459 e al D.D. 12 aprile 2022 n. 155 nella parte in cui fossero interpretate nel senso di determinare l'automatica inammissibilità delle domande presentate nei successivi periodi di incentivazione in caso di mancata rendicontazione di una precedente prenotazione ed in particolare degli artt. 3, comma 6, 4 e 10 del D.D. 155/2022;

E) dei verbali della Commissione del 19 giugno 2025 e del 12 novembre 2025, richiamati nel provvedimento di rigetto e posti a fondamento della decisione amministrativa;

F) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi gli atti istruttori e le determinazioni eventualmente adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o dalla società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM) nell'ambito della procedura di incentivazione di cui al D.M. 18 novembre 2021 n. 459 e al D.D. 12 aprile 2022 n. 155, nella parte in cui incidono negativamente sulla posizione della ricorrente.

BREVI CENNI IN FATTO

La Dasara Trasporti S.p.A. ha partecipato alla procedura di incentivazione di cui al D.M. 18 novembre 2021 n. 459, presentando istanze in entrambi i periodi previsti.

La domanda relativa al secondo periodo (pratica IN 2261/2022), pur collocatasi in posizione utile per il finanziamento, è stata rigettata con provvedimento prot. n. 82/2026 del 9 gennaio 2026.

Il rigetto è motivato dalla presunta mancata perfezione dell'investimento "prenotato" nel primo periodo, circostanza che, secondo l'Amministrazione, renderebbe inammissibile la domanda presentata nel secondo periodo ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.D. 155/2022.

B

La ricorrente contesta tale determinazione, sostenendo di aver comunque realizzato gli investimenti previsti e che la sua posizione nel primo periodo non era utile al conseguimento del beneficio, rendendo inapplicabile la preclusione.

L'esclusione si fonda, quindi, su un'interpretazione della *lex specialis* che la ricorrente ritiene illegittima e su vizi procedurali.

SINTESI DEI MOTIVI IN DIRITTO

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

-A-

VIOLAZIONE DELL'ART. 10 BIS L. 241/1990 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE.

L'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito del preavviso di rigetto, omettendo di motivare puntualmente sulle ragioni del loro mancato accoglimento e svuotando di fatto le garanzie partecipative.

-B-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (D.M. 459/2021 E D.D. 155/2022) - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il rigetto si baserebbe su un automatismo preclusivo non previsto dalla *lex specialis*.

La mancata rendicontazione nel primo periodo dovrebbe comportare, al più, la decadenza dalla prenotazione (art. 4 D.D. 155/2022) e non l'inammissibilità automatica di una domanda successiva, autonoma e regolarmente rendicontata.

Si deduce inoltre una contraddizione sistematica tra l'art. 3, comma 6, e l'art. 4 del D.D. 155/2022.

-C-

DIFETTO ED INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241.

Il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione, limitandosi a un generico riferimento al "*mancato perfezionamento*" dell'investimento e richiamando *per relationem* verbali di commissione non allegati né resi conoscibili nel loro contenuto essenziale, in violazione dei principi di trasparenza e buon andamento.

B

-D-

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

L'Amministrazione avrebbe introdotto in via interpretativa una causa di esclusione non espressamente prevista dalla *lex specialis*, violando il principio di tassatività, il *favor participationis* e la parità di trattamento.

-E-

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 107 E 108 TFUE E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 (GBER).

L'interpretazione restrittiva e l'esclusione della ricorrente violerebbero i principi europei in materia di aiuti di Stato, in particolare quelli di parità di accesso, non discriminazione e proporzionalità, alterando la concorrenza nel settore.

-F-

ILLEGITTIMITÀ DELLA LEX SPECIALIS OVE INTERPRETATA NEL SENSO FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE.

In via subordinata, si deduce l'illegittimità dell'art. 3, comma 6, del D.D. 155/2022, qualora interpretato come clausola di esclusione automatica, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, affidamento e non aggravamento del procedimento.

* * *

Con il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., si intendono evocati in giudizio tutti i controinteressati sopra indicati, i quali potranno costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma (R.G. n. 3619/2026), nei modi e termini di legge.

La presente notificazione per pubblici proclami viene effettuata in esecuzione della citata Ordinanza del T.A.R. Lazio n. 3619/2026.

Cordiali Saluti

Avv. Nicola Ibba